




REGIONE
LAZIO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, via R. Raimondi Garibaldi 7, che interviene nel presente atto nella persona del Vicepresidente Daniele Leodori (di seguito anche "Regione")

E

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sezione Lazio (ANCI LAZIO), con sede in Roma, in via dei Prefetti, 46 che interviene nel presente atto nella persona del Presidente, Riccardo Varone (di seguito anche "ANCI")

di seguito anche denominate "le Parti"

VISTI:

gli articoli 3 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana;

l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

l'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e l'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che, al comma 137, art. 1, dispone che "*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico*";

l'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

l'articolo 15 (*Misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali*) della legge regionale 10 giugno 2021, n.7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria



femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) ed in particolare, i commi 3 e 4 che prevedono, rispettivamente, la stipula di un protocollo di intesa con l'ANCI LAZIO per il monitoraggio e la relazione, con cadenza biennale, della composizione delle giunte comunali e l'istituzione, d'intesa con l'ANCI LAZIO, di un riconoscimento definito "Certificazione di equità di genere" da assegnare ai comuni che all'esito della relazione siano identificati come virtuosi;

- la Strategia per la parità di genere 2020 - 2025 della Commissione Europea;
- la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;

RITENUTO NECESSARIO:

- dare attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 15 (*Misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali*) della l.r. 7/2021 al fine di garantire la parità tra i sessi e le pari opportunità ai sensi del precitato articolo 51 nonché il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

CONSIDERATO che:

- il presente Protocollo ha come finalità il monitoraggio e la relazione, con cadenza biennale, della composizione delle giunte comunali;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo, per quanto di propria competenza, assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza. A tal fine si impegnano ad esercitare appieno un ruolo di monitoraggio al fine di sostenere la partecipazione delle donne alla vita politica e amministrativa, promuovendone la presenza all'interno delle giunte comunali, come previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa, di seguito denominato "Protocollo".

Art. 2

(Oggetto del Protocollo)

1. Obiettivo generale del Protocollo è definire i principi della cooperazione tra le Parti finalizzata a dare attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 15 (*Misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali*) della l.r. 7/2021.

Art.3

(Monitoraggio sulla composizione delle giunte comunali)

1. L'ANCI monitora, sulla base della normativa vigente, che sia garantito l'equilibrio della rappresentanza dei generi nella composizione delle giunte comunali.

2. Al fine di cui al comma 1 l'ANCI trasmette, con cadenza biennale, entro il 30 luglio, alla direzione regionale competente in materia di pari opportunità, una relazione in merito all'applicazione dei principi della parità di genere e delle pari opportunità da parte dei Comuni, con particolare riferimento alla nomina dei componenti della giunta comunale.

3. L'ANCI LAZIO mette in campo una costante attività di informazione e di formazione relativamente agli obiettivi del presente protocollo, mediante iniziative di coinvolgimento dei comuni in processi informativi e formativi.



Art.4

(Certificazione di equità di genere)

1. La Certificazione di equità di genere, è rilasciata, sulla base degli esiti della relazione di cui al comma 3, dalla direzione regionale competente in materia di pari opportunità, ai comuni che realizzano interventi volti a promuovere e a valorizzare la parità di genere e che in particolare dimostrino di:

- a) rappresentare ciascuno dei due sessi in misura non inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico, nella composizione dell'organo di giunta;
- b) provvedere alla costituzione del CUG.

2. La Certificazione di equità di genere ha durata quinquennale o comunque non superiore alla durata degli organi di governo comunale.

3. L'elenco dei comuni virtuosi è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. La direzione regionale competente in materia di pari opportunità, con apposito provvedimento, definisce modalità e termini di presentazione delle istanze per ottenere il riconoscimento di cui al presente articolo.

Art. 5

(Impegni e struttura)

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle prerogative di cui ai rispettivi statuti, nonché nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne regolano la missione istituzionale e l'ambito di operatività si impegnano a collaborare per l'attuazione delle finalità indicate agli articoli 3 e 4.

Art. 6

(Clausola di non onerosità)

1. Il presente Protocollo è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario diretto di una parte a vantaggio di un'altra.

Art. 7

(Pubblicazione)

1. Il protocollo è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali delle Parti stipulanti, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.

Art. 8

(Durata del Protocollo)

1. Il presente protocollo ha durata pari a due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in presenza di comune accordo tra le Parti. Le Parti si impegnano a verificare, al termine del primo anno, l'andamento del presente protocollo, al fine di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni.

Roma, 18/07/2022

Regione Lazio

Vicepresidente Daniele Leodori



Anci lazio

Presidente Riccardo Varone

